

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 1 luglio 2020, n. 202

L. n. 241/1990 e smi, DGR n. 1362/2018 del 24/07/2018. "Progetto di primo imboschimento di terreni agricoli" – Proponente: Moscagiuro Francesca. PSR 2007-2013 – Misura 221 Azione 1. Conclusione del procedimento di riesame. Comune di Altamura (BA). Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening". ID_4599.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento regionale 22 dicembre 2008 n. 28 Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche";

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia";

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto";

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,

Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".

PREMESSO che:

- con istanza del 20 settembre 2012 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al prot. AOO_089/02/10/2012 n. 7893 la Sig.ra Moscagiuro Francesca chiedeva parere di valutazione di incidenza per l'intervento di cui all'oggetto;
- a seguito dell'istruttoria esperita, con nota prot. n. AOO_089/27/11/2013 n. 11133 l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (attuale Servizio VIA e VINCA) comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- la proponente, non avvalendosi delle previsioni dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi, ritenne di presentare "ricorso gerarchico" con la nota depositata il 17 dicembre 2013 e acquisita al prot. AOO_089/13/01/2014 n. 348;
- con nota prot. AOO_089/24/01/2014 n. 849, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, nel riscontrare il predetto "ricorso gerarchico", concludeva negativamente il procedimento, confermando, per le motivazioni ivi riportate, il parere espresso con la nota prot. n. 11133 del 27/11/2013;
- avverso tale provvedimento sfavorevole l'istante notificava allora ricorso dinanzi al TAR Bari, formulando anche domanda cautelare;
- con ordinanza n. 265/2014 l'adito TAR accoglieva il ricorso e concludeva il giudizio interposto con successiva sentenza n. 847 del 20 giugno 2019 e, per l'effetto, annullava il parere reso con la nota prot. n. 849/2014. In particolare il T.A.R. rilevava che la destinazione agricola di tale area era comprovata e dimostrata alla luce della classificazione operata da AGEA sui terreni della proponente, come desumibile dai "brogliacci" estratti attraverso il portale SIAN, aventi, per il medesimo Tribunale, "valenza pienamente certificativa, in quanto proveniente da un ente statale ed oggetto di aggiornamento pressoché in tempo reale". Tale attestazione, era stata ulteriormente suffragata dalla Determinazione n. 358/2012 con cui la Commissione di Valutazione appositamente costituita presso l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 aveva approvato l'elenco delle domande ammesse a seguito della verifica in esito all'istruttoria tecnico amministrativa "espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile della misura 221";
- con nota prot. AOO_089/01/08/2019 n. 9638, il Servizio VIA e VINCA comunicava l'avvio del procedimento di riesame della nota prot. n. 849/2014 al fine di dare esecuzione a detto pronunciamento. Nella medesima nota, rilevato che le aree di intervento erano interamente ricomprese nella zona "A" del Parco Nazionale dell'Alta Murgia nonché attraversate da tratti del reticolo idrografico e considerato che, veniva richiesto agli antescritti Enti di rendere il proprio parere nell'ambito del presente procedimento di riesame ai sensi dell'art. 6 c. 4 e c. 4bis della L.r. 11/2001 e s.m. e i. invitando al contempo la proponente dell'intervento a trasmettere allo scrivente nonché ai predetti Enti la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1362/2018 relativa all'intervento in oggetto, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa nota precisando altresì che tale documentazione doveva essere necessariamente aggiornata tenendo conto dei seguenti sopravvenuti strumenti di pianificazione: a) P.P.T.R. (approvato con con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015), b) Piano e Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia (approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016), c) Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm e ii., D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia". Il Servizio VIA e VINCA chiedeva inoltre alla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la Pesca di tenere informata lo stesso Servizio di ogni atto amministrativo inerente all'intervento in argomento;
- con nota prot. AOO_030/08/08/2019 n. 10814, il Responsabile della Sottomisura 8.1 del P.S.R. Puglia 2014 – 2020 trasmetteva la Determinazione n. 62 del 27/03/2019 dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia con cui veniva dichiarata la decadenza e la revoca degli aiuti concessi ai sensi della Misura 221 con DAG

- n. 358/2012 precisando che tale Determinazione era stata notificata all'interessata a mezzo PEC in data 28/03/2019;
- con nota n. 3601 del 27/08/2019, acquisita al prot. AOO_089/27/08/2019 n. 10313, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ribadiva il parere negativo reso con la nota prot. n. 5062 del 31/10/2013, per le motivazioni ivi riportate;
 - con nota prot. AOO_089/10/10/2019 n. 12276, il Servizio VIA e VINCA, preso atto che la proponente non aveva provveduto a trasmettere la documentazione progettuale aggiornata così come richiesto con la nota n. 9638/2019 - nonostante il lasso di tempo trascorso dalla comunicazione di avvio del procedimento - , comunicava che avrebbe concluso il procedimento di riesame con la documentazione agli atti disponibile per la consultazione sulla sezione "VINCA" del Portale Ambientale, invitando altresì l'Autorità di Bacino a trasmettere il parere di competenza;
 - con nota prot. n. 14014 del 05/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/12/2019 n. 15405, l'Autorità di Bacino esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Di seguito si procede pertanto ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening" fondando la stessa sulla base degli atti amministrativi e della documentazione tecnica *illo tempore* trasmessa dal proponente.

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato a p. 3 del progetto definitivo, a suo tempo trasmesso assieme all'istanza, l'intervento consiste nella "*Realizzazione e manutenzione quinquennale di boschi naturaliformi realizzati con specie autoctone di latifoglie e con specie arbustive ed arboreescenti tipiche della macchia mediterranea. La fisionomia del bosco che si intende realizzare (1.600 piante ad ettaro e turno illimitato) dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali dell'area di intervento*". Per quanto riguarda le specie individuate per la realizzazione dell'intervento, esse sono riportate a p. 12 del medesimo elaborato: "*Quercus pubescens Willd, Quercus ilex L. Quercus cerris L., Quercus trojana Webb, Quercus coccifera L., che rappresenteranno l'80% della composizione del bosco, mentre per il restante 20% sarà composto da specie arboree e arbustive di accompagnamento tipiche della vegetazione mediterranea: Celtis australis L., Carpinus spp., Fraxinus ornus L., Prunus spp., Olea europea L. var sylvestris, Arbutus unedo L., Cercis siliquastrum L., Laurus nobilis L., Viburnum tinus L., Mespilus germanica L., ecc.*". Le operazioni di piantagione richiedono una preliminare lavorazione andante del terreno a circa 0,40 m di profondità e una concimazione organica nonché una lavorazione superficiale del terreno. Il progetto prevede altresì alcune operazioni successive all'impianto: risarcimento fallanze, sarchiature e rincalzature, controllo della vegetazione spontanea, 4/8 interventi di irrigazione di soccorso fornendo dai 20 ai 60 litri d'acqua per ogni intervento.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento riportata in progetto ricade nel Comune di Altamura al foglio 151, p.lla 69 e al foglio 187 part.lla 6, 28, 32, 42, 43, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 per una superficie di intervento complessiva di ha 4,4816 ed è ricompresa nella zona "A" del Parco nazionale dell'Alta Murgia nonché all'interno della ZSC/ZPS "Murgia Alta" ed è attraversata da tratti del reticolo idrografico riportati sulla cartografia IGM 1:25.000. L'area, come dichiarato nella documentazione acquisita agli atti e confermato dai dati RAPF in possesso del Servizio, è stata percorsa da incendi negli anni 2003, 2007 e 2010.

Dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l'area di intervento è caratterizzata dalla presenza dell'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*)".

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfi:

Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo balearicus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: *Melanargia arge, Zerynthia cassandra*; di mammiferi: *Hystrix cristata, Canis lupus, Hysugo savii*; le seguenti specie di rettili: *Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Zamenis lineatus, Zamenis situla*; di uccelli: *Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedipnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus, Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus*.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la predetta ZSC e pertinenti con l'area e l'intervento in questione:

- mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
- limitare la diffusione degli incendi boschivi;
- promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, si rileva che l'area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:

6.1.1. – Componenti geomorfologiche

- UCP – Lama (Lama Graviglione)

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- UCP – Connessione RER

6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali

- UCP – Pascoli naturali

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia);
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS "Murgia Alta")

6.3.1. – Componenti culturali

- UCP – Area di rispetto delle componenti culturali insediative

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'altopiano murgiano

Preso atto che:

- la proponente non ha provveduto ad inviare ulteriore documentazione aggiornata così come richiesto con la nota prot. n. 9638/2019, così non esercitando il diritto di partecipazione al procedimento di secondo grado avviato al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR emessa;
- l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ha ribadito il proprio parere negativo, con la nota n. 3601 del 27/08/2019 che costituisce parte integrante del presente Atto;
- l'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota la prot. n. 14014 del 05/12/2019 che costituisce parte integrante del presente Atto;
- l'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia con Determinazione n. 62 del 27/03/2019 ha dichiarato la decadenza e la revoca degli aiuti concessi ai sensi della Misura 221 con DAG n. 358/2012 per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Rilevato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC "Murgia Alta";
- nell'intorno dell'area di intervento sono assenti formazioni forestali spontanee che possano fornire indicazioni utili per la corretta scelta delle specie da impiegare tenuto altresì conto di quanto riportato nel "Quadro conoscitivo ed interpretativo" del Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia¹: "Gli attuali

boschi delle Murge nordoccidentali, tuttavia, non si rinvengono in tutto il territorio ma sono localizzati essenzialmente nella zona pedemurgiana, quindi alle quote più basse e sino a circa 450 m s.l.m., in una fascia immediatamente inferiore a quella occupata dalle praterie steppiche a Stipa austroitalica ssp. Austroitalica (Macchia et al., 2000; Borri, 2002; Terzi & Perrino, 2004) con cui, quindi, attualmente vengono in contatto solo al loro margine superiore. D'altra parte, le potenzialità della zona altomurgiana sono state oggetto di pareri nettamente contrastanti tanto che alcuni Autori (Carano, 1934; Messeri, 1948; Francini Corti, 1966) dubitano dell'esistenza in passato in quest'area di un querceto mentre altri (Bianco, 1962) ritengono che le attuali praterie siano da considerare come "paraclimax o climax biotico derivati dalla degradazione dei Querceti per la continua interferenza umana";

- alla luce di quanto evidenziato al punto precedente, l'elenco delle specie individuate nella documentazione progettuale non è pertanto coerente con le caratteristiche ecologiche del sito di intervento ponendosi in contrasto con quanto disposto a tale riguardo dalle Misure di conservazione di cui al R.r. n. 6/2016 e s.m. e i.;
- la superficie di intervento, costituita da lembi di seminativi circondati da vaste estensioni di praterie, concorre alla formazione di habitat di trofico per alcune specie di rapaci tra cui il *Falco naumanni*, oggetto di tutela ai sensi delle Direttive "Habitat" e "Uccelli".

Ritenuto che:

- la tipologia di intervento sia in contrasto con quanto disposto dal R.r. n. 6/2016 e s.m.e i. nonché dal R.r. 28/2008;
- la contestuale presentazione di analogo progetto su superfici adiacenti determina impatti cumulativi che non consentono di escludere impatti significativi;
- in base alla tipologia dell'intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto della ZSC/ZPS "Alta Murgia", non sia possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario presenti nel predetto Sito Rete Natura 2000;
- ad ogni buon conto la società proponente si è astenuta dalla facoltà di presentare osservazioni e la documentazione aggiornata a valle dell'avvio del procedimento di riesame.

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione agli atti ed a conclusione della procedura di screening di incidenza (in sede di riesame), si ritiene che il progetto in esame, non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZSC "Murgia Alta" (IT9120007) sia in contrasto con le vigenti Misure di conservazione tenuto altresì conto di quanto rappresentato nella nota prot. n. 3601/2019 del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Verifica ai sensi del Reg. Europeo ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- **di concludere** il procedimento di riesame avviato con nota dello scrivente Servizio prot. n. nota prot. AOO_089/01/08/2019 n. 9638 e, per l'effetto, in ottemperanza alla sentenza emessa dal TAR Bari n. 847 del 20 giugno 2019, **ritenendo improcedibile l'istanza** relativa all'intervento in oggetto secondo quanto disciplinato nel capitolo 1 della Parte seconda dell'allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, tenuto conto del contrasto dell'intervento proposto con le vigenti Misure di conservazione contenute nei R.R. n. 6/2016 e n. 28/2008;
- **di precisare** che il presente provvedimento è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Francesca Moscagiuro;
- **di trasmettere** il presente provvedimento, per ogni opportuna conoscenza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di Gestione del PSR Puglia, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ed al Comune di Altamura;
- **di allegare** al presente provvedimento, per ragioni di trasparenza e di completezza, il parere reso dal parco nazionale dell'Alta Murgia con nota prot. n. 3601 del 27/08/2019 non trasmesso alla Società proponente.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (*otto*) pagine, e dall'allegato 1 composto da n. 8 (*otto*) pagine, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
Protocollo N. 3601 PARTENZA
Data 27-08-2019 - Ora 11:09:58



ST/CM

Trasmissione per posta elettronica certificata
ai sensi dell'art.47 D.lgs 82/2005.

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana Opere Pubbliche
Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Progetto primo imboscimento di terreni agricoli. – Comune di Altamura –
Proponente Moscagiuro Francesca. PSR 2007-2013 Misura 221 Azione 1**

Con nota prot. AOO_089/9638 del 01/08/2019, acquisita al prot. n. 3391 del 02/08/2019 di questo Ente, codesto Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame di parere di VINCA già espresso nel 2013 ed invitato la sig. Moscagiuro Francesca (proponente) a trasmettere a questo Ente la documentazione aggiornata per l'espressione del parere endoprocedimentale di valutazione di incidenza relativo ad un intervento di primo imboscimento da realizzarsi in agro di Altamura.

Ad oggi tuttavia, alcuna documentazione è pervenuta pertanto al fine di rispettare i tempi amministrativi del procedimento, si esprime il parere richiesto sulla scorta della documentazione già disponibile presso l'Ente e degli strumenti di pianificazione attuali.

Si premette che con la nota acquisita al prot. n. 4895 del 23/10/2013 di questo Ente, la sig.ra Moscagiuro Francesca inoltrava istanza di parere di valutazione di incidenza per un intervento di primo imboscimento dell'estensione di 4.48.00 ettari da realizzarsi sui terreni in agro di Altamura siti alla località Graviglione, censiti in catasto al fg 151 p.la 69 fg 187 p.lle 6, 28, 32, 42, 43, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63 aventi un'estensione catastale di 20.44.00 ettari, ricadenti in zona 2 "zona di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo" di questo Parco.

Con nota prot. 5062 del 31/10/2013 questo Ente esprimeva parere di valutazione d'incidenza negativo all'intervento in considerazione dell'alto valore naturalistico dell'area oggetto di trasformazione costituita da limitati lembi di terreni seminativi totalmente inclusi in un sistema di pascoli naturali e lame caratterizzati dall'habitat di importanza comunitario cod. 62AO riconosciuto dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE per la presenza di formazioni erbose secche della Regione submediterranea orientale (*scorzoneretalia villosae*).

Con nota AOO_08921/01/2014 n. 849 codesto Servizio concludeva negativamente il procedimento confermando il parere di valutazione d'incidenza negativo di propria competenza.

Le ragioni del parere negativo di questo Ente, già precedentemente espresso, non sono cambiate nel tempo ed, anzi, con la normativa in tema di conservazione ambientale entrata in vigore nel corso di questi anni, sono state confermate e rafforzate.



Infatti nel corso di questi anni è entrato in vigore il Piano Paesaggistico Tematico Regionale della Puglia approvato con DGR n. 176/2015, che ha individuato e classificato svariate tipologie di beni da sottoporre a tutela ed il Piano per il Parco approvato con DGR n. 314/2016, che con la nuova zonazione, che ha meglio individuato aree omogenee per criticità e sensibilità, ha definito norme più specifiche per la tutela del territorio protetto e dei beni naturali in esso contenuti.

Infine il Regolamento Regionale n. 6/2016 ha incrementato e perfezionato le Misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i Siti di Importanza Comunitaria (poi divenuti Zone Speciali di Conservazione).

L'area in cui viene proposto l'intervento è costituita da due seminativi non contigui inclusi in una zona del Parco nazionale dell'Alta Murgia, nonché nel SIC/ZPS Murgia Alta contraddistinta da un elevato valore naturalistico determinato dall'ampia presenza di pascoli naturali attraversati da un solco erosivo a tratti molto stretto e con pareti rocciose, denominato Lama Graviglione. Tutta l'area d'intervento è interessata da un ramificato reticolo idrografico, un tempo probabilmente più attivo che nei tempi recenti, vista la presenza lungo il tratto principale della lama di diversi jazzi e mungitori attualmente presenti come ruderi, ma visibili da ortofoto e censiti dal PPTR Puglia come beni storico-culturali.

L'ampia estensione di pascoli aridi mediterranei è interrotta a tratti da zone molto circoscritte di terreno seminativo; la morfologia dei luoghi è ondulata con pendenza accentuata verso l'alveo principale della lama che ha un percorso sinuoso ed è caratterizzata nelle anse più umide da sporadiche presenze arboree dei pascoli arborati. Questi elementi morfo-geologici contribuiscono alla creazione di diverse nicchie ecologiche che rendono il valore della biodiversità dell'area piuttosto elevato.

L'area oggetto d'intervento rappresenta uno dei pochi lembi di Alta Murgia mantenutosi integro dopo il devastante fenomeno dello spietramento degli anni 80-90 dello scorso secolo, che portò alla distruzione di enormi superfici a pascolo naturale generando coltivi poco produttivi e suscettibili al dissesto idrogeologico.

Tali pascoli naturali rinvenuti intatti costituiscono habitat prioritari ai sensi della direttiva 92/43 CEE ed hanno determinato l'istituzione del Sito Natura 2000 SIC/ZPS Murgia Alta cod. IT 9120007 prima e quella del Parco Nazionale dell'Alta Murgia con DPR 10/03/2004 e sono classificati come **zona A** dalla zonazione approvata con il Piano di gestione del Parco. La normativa relativa alla zona A verrà di seguito dettagliata.

Alla luce di quanto illustrato l'intervento proposto costituisce e, costituisce ancora oggi, elemento di perturbazione paesaggistica inserendosi come elemento improprio di un territorio tipico dell'Alta Murgia caratterizzato dalla stretta mosaicatura tra seminativi e pascolo naturale con roccia affiorante.

L'area secondo la cartografia del Piano per il Parco è contraddistinta da elevato valore faunistico determinato dal fatto che i pascoli mediterranei sono l'habitat trofico di alcune specie di rapaci tra cui la specie protetta *Falco naumanni*, per la quale il Ministero dell'Ambiente ha previsto la realizzazione di uno specifico Piano d'azione nazionale per la protezione. I seminativi associati ai pascoli costituiscono pseudo-habitat in quanto anche su di essi gli ortotteri (grilli e cavallette) di cui i rapaci si cibano, riescono a trovare le condizioni per riprodursi. Quindi la trasformazione dei seminativi in aree boscate in quel lembo di territorio particolarmente integro e sensibile costituisce e costituisce una sottrazione di habitat di forte incidenza negativa.



Sebbene l'intervento proposto, l'impianto di un bosco di 4.48 ettari possa sembrare ad una prima lettura un elemento positivo per il territorio, va evidenziato che per i caratteri progettuali: piante disposte in file, interventi di ordinaria lavorazione nei primi cinque anni come fosse un impianto agrario, l'impianto di specie forestali ha molto poco di naturale. In realtà, la sua realizzazione in quel sito costituisce elemento di disturbo e perturbazione degli equilibri ecologici costituiti e consolidati. Infatti sotto l'aspetto naturalistico l'intervento costituiva e costituisce ancora, elemento di frammentazione di habitat e soluzione della continuità ecologica. L'intervento proposto porterebbe alla realizzazione di due fasce alberate senza continuità e connessione tra di loro poiché risulterebbero separate dalla p.lla 63 del fg 151 di Altamura, che crea una fascia di distacco, poiché rimarrebbe a seminativo, di circa 130 metri tra un popolamento e l'altro. Sotto l'aspetto ecologico i due popolamenti uno di forma rettangolare 40 x 208 metri dell'estensione di circa 1 ettaro p.lla 51 fg 187 e l'altro di forma irregolare di circa 3 ettari p.lla 69 fg 151 avrebbero scarsissima valenza, ma forte incidenza negativa dovuta alla trasformazione del seminativo che è habitat trofico per l'avifauna selvatica tipica e protetta dell'area.

Alla luce di quanto illustrato, l'intervento proposto costituiva e costituisce ancora oggi, elemento di perturbazione naturalistica e paesaggistica, inserendosi come elemento improprio di un territorio tipico dell'Alta Murgia caratterizzato dalla stretta mosaicatura tra seminativi e pascolo naturale con roccia affiorante.

L'area, nella cartografia del Piano per il Parco, è contraddistinta da elevato valore faunistico determinato dal fatto che i pascoli mediterranei sono habitat trofico di alcune specie di rapaci tra cui la specie protetta Falco grillaio (*Falco naumanni*), per la cui protezione il Ministero dell'Ambiente ha previsto la realizzazione di uno specifico Piano d'azione nazionale. I seminativi associati ai pascoli costituiscono habitat di specie in quanto anche su di essi gli ortotteri (grilli e cavallette), di cui i rapaci si cibano, trovano le condizioni ottimali per riprodursi.

Sebbene l'intervento proposto (l'impianto di un bosco di 4.48 ettari) potrebbe sembrare, ad una prima lettura, un elemento positivo per il territorio, in realtà e ad una attenta analisi, per i suoi caratteri progettuali (piante disposte in file, interventi di ordinaria lavorazione nei primi cinque anni come se fosse un impianto agrario, sensibilità dell'area), si palesa come elemento di più che significativa incidenza negativa su habitat e specie. L'integrità del sito, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, viene pregiudicata dalla frammentazione degli habitat e dalla soluzione di continuità ecologica con sottrazione di habitat di specie.

Inoltre si deve rammentare che ai sensi dell'art. 6 della Direttiva comunitaria 92/43/CEE la valutazione delle incidenze del progetto proposto deve tener conto degli effetti di altri progetti esistenti o previsti, passibili di avere un effetto congiunto con il progetto in corso d'esame generando così effetti cumulativi.

In prossimità dell'area oggetto dell'intervento analizzato (Fg 187 di Altamura) è stato proposto dalla sig.ra Colamonaco Valeria, un progetto simile della superficie di ettari 3.5, che per le stesse motivazioni è stato valutato negativamente.

Le incidenze sugli habitat dei due progetti vanno quindi sommate (effetto cumulativo), poiché bisogna considerare che a conclusione dei lavori si arriverebbe a circa 8.00 ettari di seminativo trasformati in impianto arboreo all'interno della **zona A** del Parco, cioè della zona a più alta sensibilità, e si avrebbero circa 8.00 ettari di habitat trofico di specie sottratti all'avifauna che caratterizza il sito, con tutte le conseguenze relative sul sistema delle lame e sul paesaggio.



Va preso atto che la normativa in campo di protezione dell'ambiente e delle specie ad esso associate negli ultimi anni è diventata più stringente a causa delle continue minacce di degrado a cui sono sottoposti alcuni habitat. Per quanto riguarda l'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, la nuova zonazione entrata in vigore con l'approvazione del Piano per il Parco nel 2016 ha consentito di proteggere con una normativa più specifica aree omogenee a differente sensibilità.

Quindi considerando questo particolare intervento che prevede l'imboschimento di modeste aree a seminativo che ricadono o sono intercluse in zona A, bisogna tener conto che ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano per il Parco in **zona A: AREE DI RISERVA INTEGRALE** la cui funzione è quella della *conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità in relazione anche al permanere di peculiari forme di uso delle risorse naturali e di attività umane tradizionali agropastorali. Le zone di riserva integrale sono individuate tra quelle di valore naturalistico più elevato e di più spiccata sensibilità, tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale ovvero tra quelle di elevato valore ambientale e di eccezionale interesse biogeografico.*

Sono consentite:

- la manutenzione ordinaria dei sentieri e degli itinerari esistenti o previsti dal Piano e l'inserimento da parte dell'Ente di impianti a tutela dei valori naturalistici presenti;
- il pascolo secondo le modalità previste dal Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli; nelle more dell'approvazione di tale Progetto vigono le norme del Regolamento del Parco;
- l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; **sono vietate le trasformazioni agrarie;**
- **Sono vietati gli interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli promossi dall'Ente per l'evoluzione delle cenosi forestali.**

Attualmente le particelle interessate dall'intervento secondo la nuova zonazione del territorio del Parco vengono così classificate:

Fg 151 Particella 69 in parte pascolo naturale riconosciuto come habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43 CEE ricadente in **zona A** in parte seminativo (circa 3 ettari) ricadente in **zona C**

Fg 187 Particella 51 seminativo circa 1 ettaro ricadente **zona C**

Queste due particelle sono le uniche che contengono seminativi estesi tra tutte quelle interessate dal progetto che invece sono caratterizzate da pascolo naturale o costituiscono tratti di reticolo idrografico.

Tuttavia va evidenziato che le due aree a seminativo non sono contigue, poiché tra di loro è inclusa la p.la 63 del fg 151 costituita per circa 5.5 ettari da seminativo, che rimarrebbe intercluso tra due fasce boscate di insignificante valore ecologico vista la frammentazione in due blocchi senza continuità.

Fg 187 Particella 6 ricadente totalmente in **zona A** e costituita pascolo naturale attraversato dall'alveo di lama Graviglione e da un tratto di un affluente secondario;

Fg 187 Particella 28 ricadente totalmente in **zona A** e costituita dall'alveo della lama Graviglione;

Fg 187 Particella 32 ricadente totalmente in **zona A** e costituita da pascolo attraversato dall'alveo della lama Graviglione al cui bordo sono presenti i ruderi di uno jazzo con mungituro circolare;



Fg 187 Particella 42 ricadente totalmente in **zona A** e costituita da pascolo e dall'alveo di un tratto secondario della lama principale;

Fg 187 Particella 43 ricadente totalmente in **zona A** e costituita da pascolo e dall'alveo di un tratto secondario della lama principale;

Fg 187 Particella 53 ricadente totalmente in **zona A** e costituita da un'ampia estensione a pascolo completamente attraversata da un tratto di lama con versanti rocciosi;

Fg 187 Particella 55 ricadente totalmente in **zona A** e costituita da un'ampia estensione a pascolo completamente attraversata da un tratto di lama con versanti rocciosi;

Fg 187 Particella 58 ricadente totalmente in **zona A** e costituita da un'ampia estensione a pascolo completamente attraversata da tratti di reticolo idrografico e con presenza di vistosi affioramenti rocciosi;

Fg 187 Particella 59 ricadente totalmente in **zona A** e costituita dall'alveo della lama principale;

Fg 187 Particella 60 ricadente totalmente in **zona A** e costituita dall'alveo della lama principale;

Fg 187 Particella 61 ricadente totalmente in **zona A** e costituita dall'alveo della lama principale;

Fg 187 Particella 62 ricadente totalmente in **zona A** e costituita dall'alveo della lama principale;

Fg 187 Particella 63 ricadente totalmente in **zona A** e costituita dall'alveo della lama principale;

L'intervento in zona A è incompatibile ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano per il Parco, in zona C determina incidenze negative sui sistemi naturali della zona A e su tutto il sistema a pascolo in equilibrio ecologico.

Poiché questo Ente è preposto anche alla salvaguardia del paesaggio le cui variazioni possono interferire direttamente sullo stato di conservazione dei sistemi ecologici si è ritenuto opportuno analizzare il progetto sotto l'aspetto paesaggistico facendo riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale a cui è conforme il Piano per il Parco ed alle relative norme di salvaguardia.

Sotto l'aspetto paesaggistico la scheda d'ambito Alta Murgia allegata al PPTR evidenzia che:

Il paesaggio rurale dell'Alta Murgia presenta ancora le caratteristiche del latifondo e dei campi aperti, delle grandi estensioni, dove il seminativo e il seminativo associato al pascolo sono strutturati su una maglia molto rada posta su una morfologia lievemente ondulata. La singolarità del paesaggio rurale murgiano, così composto si fonde con le emergenze geomorfologiche. Il paesaggio dell'Alta Murgia si presenta saturo di una infinità di segni naturali e antropici che sanciscono un equilibrio secolare tra l'ambiente e le attività storicamente prevalenti, quali la pastorizia e l'agricoltura che hanno dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse: estesi reticoli di muri a secco, villaggi ipogei e necropoli, chiese rupestri e cappelle rurali, cisterne e neviere, trulli, poste e riposi, ma soprattutto innumerevoli masserie da campo e masserie per pecore, i cosiddetti jazz, che sorgono lungo gli antichi tratturi della transumanza.

Tra gli indirizzi e le direttive per la tutela delle diverse invariabili strutturali che gli Enti sono tenuti ad osservare sono stati individuati quelli più coerenti all'area oggetto d'intervento:

A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche

Indirizzi

- tutelare e valorizzare gli articolati assetti morfologici naturali dei solchi erosivi fluvio carsici delle lame dell'altopiano al fine di garantire il deflusso superficiale delle acque;

Direttive



- individuare e tutelare il reticolo di deflusso anche periodico delle acque, attraverso la salvaguardia dei solchi erosivi, delle ripe di erosione fluviale e degli orli di scarpata e di terrazzo;
- prevedere misure atte a contrastare l'occupazione, l'artificializzazione e la trasformazione irreversibile dei solchi erosivi fluvio-carsici;

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

Indirizzi

- salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici costituiti dal sistema fluvio carsico delle lame;

Direttive

- prevedono opere di tutela e valorizzazione della valenza naturalistica del sistema delle lame;
- prevedono misure atte a impedire l'occupazione delle aree delle lame da strutture antropiche ed attività improprie;

Indirizzi

- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai pascoli rocciosi dell'altopiano associati alle colture cerealicole in corrispondenza delle lame e ai paesaggi delle quotizzazioni ottocentesche ("quite");

Direttive

- Individuano i paesaggi rurali dei pascoli rocciosi al fine di tutelarne l'integrità

Indirizzi

- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento;

Direttive

- individuare l'edilizia rurale storica quali trulli, case e casine, poste e riposi, masserie, jazzi, muretti a secco, al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza.

A.3.3 le componenti visivo percettive

Indirizzi

- Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;

Direttive

- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;

L'intervento proposto anche per la sua struttura in file, necessaria alla esecuzione delle operazioni culturali negli anni seguenti all'impianto, si configura più come un impianto agrario per la produzione di legno che come un bosco. Per tutte le motivazioni sopradette costituisce elemento di interruzione della connettività ecologica del sistema delle lame, e si configura come un detrattore paesaggistico in uno scenario caratterizzato da ampi spazi vuoti in cui la visuale è libera sino



all'orizzonte ed in cui la componente dei pascoli aridi mediterranei con affioramenti rocciosi domina e si integra con le testimonianze antropiche del passato pastorale dell'Alta Murgia.

Per tutte le ragioni sopraesposte confermando quanto già espresso si esprime parere negativo all'intervento proposto.

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore

Arch. Domenico Nicoletti



SEMERARI
PIERFRANCESCO
01.07.2020
10:18:56 UTC